



**Città di Marcon**  
**Città Metropolitana di Venezia**

**CONTRATTO DECENTRATO COLLETTIVO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA - ANNO 2021**

**L'anno 2021, il giorno quindici del mese di novembre 2021**

- Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica (f.to)
- I componenti di parte sindacale come di seguito:

Componenti Parte Sindacale	FIRMA
<b>RSU –</b>	
<b>RSU –</b>	f.to
<b>RSU –</b>	f.to
<b>FP CGIL</b>	f.to
<b>CISL FP</b>	f.to
<b>UIL FPL</b>	
<b>CSA Regioni autonomie locali</b>	f.to

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 22.04.2021 sono stati forniti gli indirizzi alla delegazione trattante per la parte pubblica per la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto integrativo parte economica 2021 in particolare prevedendo:

- condurre la trattativa e il confronto con parte sindacale solo sulle materie assegnate alla contrattazione decentrata al CCNL e dalla normativa vigente;
- confermare gli istituti fissi e ricorrenti: utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazioni fisse, quali le progressioni orizzontali già in essere, per il pagamento delle indennità di comparto, turno, maneggio valori, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
- destinare una parte rilevante delle risorse disponibili alla performance organizzativa e individuale;
- confermare la previsione degli istituti contrattuali remunerativi di particolari condizioni e situazioni del personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni del Contratto Integrativo Decentrato del 7 marzo 2019, come di seguito elencati:
- esercizio di specifiche funzioni, tra cui art. 68 comma 2 lett. h) compenso ai messi notificatori; art. 56-quinquies c. 1, Personale polizia che svolge servizio esterno; art. 70-quinquies c. 2 lett.

- b) indennità URP e Archivistici informatici; art. 70-quinquies c. 2 lett. a) indennità Ufficiali di Stato civile e anagrafe;
- responsabilità di cui all'art 7, comma 4 lett. w) - indennità di funzione Polizia Locale;
  - responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018 in ragione dell'effettivo esercizio di attività di responsabilità, in forza di atti amministrativi formalmente adottati;
  - distribuire eventuali risparmi degli istituti sopra indicati, a favore della performance organizzativa e individuale;
  - verificare la possibilità di destinare delle somme delle risorse stabili per le progressioni economiche, senza intaccare la somma destinata alla produttività, da attuarsi nell'arco di un biennio, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Contratto Decentrato Integrativo del 7 marzo 2019;
  - proseguire, con riferimento alle Posizioni organizzative con l'attuale impianto normativo dato dall'organizzazione interna dell'ente;
  - monitorare entro il termine dell'anno 2021 l'invarianza della spesa del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nell'anno 2018, adeguando il fondo nei casi previsti dalla normativa sopra richiamata, secondo le istruzioni del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
  - disciplinare, nell'articolato del CCDI 2021- parte economica, la destinazione delle eventuali risorse aggiuntive in caso di adeguamento del fondo, senza ricorrere a integrazione contrattuale e/o approvazione di un nuovo contratto.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22.07.2021 è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi prevedendo l'introduzione della dirigenza e con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 05.08.2021 è stato di conseguenza aggiornato il piano triennale di fabbisogno di personale;

Richiamate le seguenti determinazioni:

- n. 269 del 10.06.2021 avente ad oggetto: "Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2021";
- n. 353 del 28.07.2021 avente ad oggetto "Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2021. Integrazione parte variabile";
- n. 407 del 06.09.2021 avente ad oggetto la "Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2021. Rettifica dell'importo non soggetto al limite ex art 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017";
- n. 482 del 14.10.2021 avente ad oggetto "Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2021. Integrazione parte variabile";

Con nota prot. n. 18433 in data del 10.09.2021 è stato convocato il tavolo sindacale per avviare, tra l'altro, le trattative per la definizione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica anno 2021.

In data 27 settembre 2021 si è riunita la delegazione trattante (CSA Regioni autonomie locali e CISL FP non presenti) per sottoscrivere l'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo- parte economica 2021, per l'utilizzo delle risorse decentrate.

Dato atto che le sigle presenti, unitamente alle RSU, hanno chiesto, al fine della sottoscrizione dell'ipotesi contrattuale, la possibilità di integrare le risorse variabili con l'importo del risparmio di spesa di buoni pasto anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870 della Legge 178/2020 da destinare alla performance dei dipendenti.

Rilevato che in data 07.10.2021, la Responsabile del Settore I ha provveduto a inviare al Collegio dei

Revisori del Comune di Marcon richiesta di certificazione dei risparmi quantificati in Euro 1.281,74 e che la relativa certificazione è avvenuta in data 08.10.2021 con verbale acquisito agli atti con prot. n. 20625.

Dato atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 163 del 14.10.2021, ha provveduto a integrare gli indirizzi di cui alla precedente deliberazione 52 del 22.04.2021 come segue:

- integrare il fondo per la contrattazione anno 2021 con l'importo dei risparmi di spesa dei buoni pasto anno 2020, come da certificazione acquisita agli atti dal Collegio dei revisori;
- destinare eventuali risparmi delle risorse già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione, per incrementare la percentuale minima del 15% destinata alla retribuzione di risultato. I risparmi verranno distribuiti tra tutti gli incaricati di posizione organizzativa secondo il sistema di valutazione vigente, ferma restando la priorità per eventuali incrementi della retribuzione di risultato per il titolare di incarico ad interim di altra posizione organizzativa (in conformità al parere RAL CFL 123 del 21.12.2020)

Rilevato che gli uffici tecnici comunali hanno comunicato al Responsabile del Settore I il dato aggiornato degli incentivi tecnici previsti nei quadri delle diverse opere, in aumento rispetto al dato inizialmente indicato;

Dato atto che con determinazione n. 482 del 14.10.2021 è stato ricostituito il fondo con integrazione dell'importo del risparmio dei buoni pasto e dell'aumento della previsione degli incentivi tecnici ex art 113 del D.lgs. 50/2016;

In data 18 ottobre 2021, si è riunita la delegazione trattante per la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo- parte economica 2021 per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2021.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 4.11.2021 è stata autorizzata la firma del CCCDI in parola.

In data 15 novembre 2021, si è riunita la delegazione trattante per sottoscrivere il contratto decentrato integrativo- parte economica 2021, nel seguente articolato:

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA**

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2021, in applicazione del disposto dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018.

### **ART. 2**

#### **CONTENUTO DEL FONDO**

Il Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività per l'anno 2021 risulta costituito nelle forme e nei modi di cui **all'Allegato A**), secondo quanto prescritto dall'articolo 67 del CCNL del 21.05.2018 e distribuito come **nell'Allegato B**);

### **ART. 3**

#### **UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI E DEL COMPARTO**

Parte delle risorse stabili sono destinate al pagamento dei differenziali PEO e della quota del comparto a carico del fondo nelle quote stimate nell'Allegato 2.

#### **ART. 4 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER L'ATTUAZIONE DI NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE**

Le parti concordano, *richiamando i principi concordati nel CCDI parte economica 2020*, di destinare per l'attuazione del programma di progressioni economiche, senza intaccare l'importo della produttività: € 8.000,00 per l'anno 2021.

In detta somma è compresa la progressione relativa a una Posizione Organizzativa.

L'importo di € 8.000,00 è aumentato dell'importo delle risorse risparmiate nel 2020. La quota risparmiata per ogni singola categoria opera come "credito iniziale", a beneficio della categoria da cui deriva il residuo.

I risparmi registrati a valere nelle singole categorie sono i seguenti:

Categoria	B	C	D	D PO	totale
importo risparmiato nel 2020	27,07	89,55	373,80	-	490,42

L'importo totalmente disponibile per le progressioni economiche anno 2021 è pari a **Euro 8.490,42**. La percentuale di ripartizione tra le varie categorie deve essere effettuata tenendo conto del numero di lavoratori inquadrati in ciascuna di esse, al netto del costo medio per il finanziamento di una progressione economica di una Posizione Organizzativa pari a indicativi € 1.625,61.

L'importo da destinare alle singole categorie sarà determinato una volta definito l'esatto importo del costo della progressione economica del titolare di PO, interessato dalla progressione e il numero definitivo di dipendenti che concorre per ogni categoria.

Le parti concordano che l'eventuale avanzo che si dovesse registrare incrementerà l'importo destinato alla produttività dei dipendenti.

Le parti evidenziano che progressioni verranno attivate secondo quanto previsto dall'articolo 21 del CCDI del 7 marzo 2019 e dal contratto nazionale, tenuto conto del limite del 25% delle PEO sostenibili rispetto al numero degli aventi diritto.

#### **ART.5 UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILE DESTINATE AL PAGAMENTO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO**

Le parti concordano di destinare **€ 1.250,00** all'indennità per particolari condizioni di lavoro, normato dall'articolo 15 del CCDI del 7 marzo 2019, in particolare per le condizioni implicanti **maneggio di valori (Euro 750,00) e condizioni implicanti rischio ovvero attività che comportano continua e diretta esposizione a pericoli- rischi pregiudizievoli (Euro 500,00).**

L'indennità giornaliera compete ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l'espletamento delle mansioni di competenza.

L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente maneggia denaro, purché i valori quotidianamente conteggiati siano almeno pari ad € 5,00, e pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali - eventualmente - il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa.

Ai fini della determinazione dell'indennità, l'ente utilizza il sistema di calcolo indicato al punto c)

dell'articolo 15 del CCDI del 7 marzo 2019.

#### **ART. 6**

### **UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 70 QUINQUIES COMMA 2 DEL CCNL 21.05.2018**

In base all'articolo 16 del CCDI del 7 marzo 2019, l'indennità prevista dall'art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018 (importo massimo di € 350,00 annui lordi) va riconosciuta per compensare:

- a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
- b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

L'importo delle risorse stabili destinato al finanziamento di questa indennità a valere nel fondo 2021 è di € **2.250,00**.

#### **ART.7**

### **UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 70 QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21.05.2018**

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'articolo 70 quinquies del CCNL 21.05.2018 e secondo quanto disposto dall'articolo 17 del CCDI 7 marzo 2019, è prevista una indennità in misura non superiore a € 3.000,00.

L'attribuzione dell'indennità presuppone l'individuazione, con apposito atto, a cura del Responsabile di settore dei comportamenti che comportano l'esercizio di particolari responsabilità esemplificate dal comma 3 dell'articolo 17 del CCDI del 7 marzo 2019 e secondo le modalità di erogazione descritti nei commi successivi dello stesso articolo.

In base a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 17 del CCDI, le parti individuano in sede di contrattazione decentrata l'importo complessivo destinato a finanziare l'indennità per specifiche responsabilità in € **7.300,00**.

#### **ART.8**

### **UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 56 SEXIES DEL CCNL 21.05.2018**

L'importo delle risorse stabili destinato al finanziamento di questa indennità a valere nel fondo 2021 è di € **2.800,00**.

Al personale della polizia locale inquadrato in categoria C e D, che svolge compiti di responsabilità assegnati con atto formale, è riconosciuta l'indennità di funzione di cui all'art. 56 sexies del CCNL. In base all'articolo 20 del CCDI del 7 marzo 2019, l'indennità va parametrata al grado rivestito e alle connesse responsabilità, fermo restando il limite massimo di € 3.000,00, tenuto conto del tipo di servizio espletato e del relativo grado di autonomia, della complessità dei servizi stessi e della molteplicità delle relazioni conseguenti con autorità interne ed esterne. L'indennità di servizio esterno trova applicazione a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico.

## **ART. 9**

### **UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO COMPENSI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CHE SVOLGE SERVIZIO ESTERNO (Art. 56-quinquies comma 1 - CCNL 21.05.2018)**

L'importo delle risorse stabili destinato al finanziamento di questa indennità a valere nel fondo 2021 è di € **2.160,00**.

Al personale della polizia locale che svolge la sua attività in modo continuativo all'esterno è erogato un compenso per ogni giornata di lavoro pari ad € 1,20 in base a quanto previsto dall'articolo 19 del CCDI del 7 marzo 2019.

Per attività svolta in modo continuativo all'esterno si intende anche quella, derivante dal modello organizzativo adottato dall'ente, in cui lo stesso dipendente svolge una parte della sua attività all'interno degli uffici se ciò costituisce condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività esterna. Condizione per la erogazione della indennità è che la stessa sia svolta all'esterno per più del 50% dell'impegno orario giornaliero.

Al personale della polizia locale che svolge attività esterna in misura pari o inferiore al 50% del suo impegno orario e/o è stato giudicato inidoneo allo svolgimento di attività esterne non viene erogato alcun compenso a questo titolo.

Il pagamento della indennità di cui al presente articolo avviene con periodicità trimestrale.

## **ART. 10**

### **UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' TURNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 2, LETT. D)**

L'importo delle risorse stabili destinato al finanziamento di questa indennità a valere nel fondo 2021 è di € **13.500,00**.

## **ART. 11**

### **UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER INCENTIVARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PERSONALE DEI DIPENDENTI E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI**

Il compenso incentivante la produttività e la qualità delle prestazioni trova applicazione per il personale non titolare di posizione organizzativa, in coerenza con le previsioni di cui al Dlgs 150/2009. L'ammontare delle risorse destinate nel 2021 a questo istituto, tenendo conto da un lato dei risparmi derivanti dal fondo 2020 e dall'altro della distribuzione a favore degli altri istituti con risorse stabili, è di € **46.952,29** da destinare al 30% alla performance organizzativa e nella misura del 70% a quella individuale.

Detto istituto di incentivazione viene regolato in particolare dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 22 del CCDI del 7 marzo 2019.

Per l'applicazione dell'articolo 22 del CCDI le parti rinviando all'interpretazione autentica approvata in data 16 luglio 2020 relativamente agli importi di decurtazione della produttività organizzativa/individuale in funzione degli importi riconosciuti da particolari disposizione di legge.

Le parti specificano, *così come indicato nel CCDI parte economica 2019*, che: *“ai fini della ripartizione della somma del fondo tra performance organizzativa e performance individuale, sulla base del sistema di valutazione approvato, per performance organizzativa si deve intendere quella legata al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo ed individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza di cui all'articolo 5, lett. a) e b) del citato sistema di valutazione”*.

L'importo inizialmente disponibile è stato integrato di Euro 1.281,74 pari al risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020.

Le parti inoltre stabiliscono che gli eventuali risparmi sugli importi di cui agli artt. 4, 5,6,7,8,9 e 10 del presente accordo, verranno contestualmente distribuiti a favore della performance organizzativa e individuale.

Inoltre, le parti concordano di destinare alla produttività dei dipendenti anno 2021 le eventuali risorse aggiuntive in caso di adeguamento in aumento del fondo in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018.

L'eventuale aumento del fondo sarà determinato, entro la fine dell'anno 2021, secondo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato circa le corrette modalità di variazione del limite.

Parimenti, con riferimento al Fondo per le posizioni organizzative, le parti concordano di destinare eventuali risparmi delle risorse già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione per incrementare la percentuale minima del 15% destinata alla retribuzione di risultato.

I risparmi verranno distribuiti tra tutti gli incaricati di posizione organizzativa secondo il sistema di valutazione vigente, ferma restando la priorità per eventuali incrementi della retribuzione di risultato per il titolare di incarico ad interim di altra posizione organizzativa (in conformità al parere RAL CFL 123 del 21.12.2020)

## **ART. 12 UTILIZZO DELLE RISORSE PER SPECIFICHE DISPOSIZIONE DI LEGGE FINALIZZATO ALL'INCENTIVAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 68 del CCNL 21.05.2018, le risorse finanziarie che espresse disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale che abbia reso specifiche prestazioni ovvero conseguito specifici risultati, è riconosciuto sulla base di quanto disposto dall'articolo 22 del CCDI 7 marzo 2019 e secondo l'ammontare previsto dal fondo pari a € **57.000,00** calcolati sulla base degli importi previsti e comunicati dagli uffici di riferimento.

Gli importi verranno erogati in base a quanto disciplinato dal Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 20/12/2018 e dal Regolamento per gli incentivi al personale del settore entrate approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 21.10.2020.

Con riferimento alle attività di censimento ISTAT l'importo stimato è di € **3.000,00**.

## **ART. 13 UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AL PAGAMENTO PER IL MESSO NOTIFICATORE**

Il compenso indicato nel presente articolo è destinato al personale con la funzione di messo notificatore e trova disciplina nell'articolo 25 del CCDI del 7 marzo 2020

Il compenso è erogato annualmente ed è graduato in misura forfettaria nella misura del 90% del rimborso spese effettuato dall'Amministrazione Finanziaria all'ente, una volta che questo sia stato introitato e con esclusione delle eventuali spese postali resesi necessarie per le notifiche.

L'importo delle risorse variabili destinato al finanziamento di questa indennità a valere nel fondo 2021 è di € **300,00**.

**COSTITUZIONE  
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021  
COMUNE DI MARCON**

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	157.390,56
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. in servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	4.992,00
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018	3.486,21
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	1.470,56
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	riduzione consolidata parte stabile fino al 2015 sull'importo di 167339,33	- 12.406,79
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>154.932,54</b>
<b>INCREMENTI VARIABILI</b>		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione (non soggette al limite art. 23)	-
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (non soggette al limite art. 23)	57.000,00
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	33,69
Art. 1 1, comma 879 legge 178/2020	risparmio buoni pasto anno 2020 ART. 1, COMMA 870, LEGGE 178/2020 (non soggetti al limite)	1.281,74
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari (non soggette al limite art. 23)	643,98
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	300,00
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	-
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	-
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	-
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	-
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	-
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili (non soggette al limite art. 23)	18.073,78
Art. 70-ter	Compensi per indagini statistiche (ISTAT) - censimento permanente (non soggette al limite art. 23)	3.000,00
	<b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>	<b>80.333,19</b>
	<b>TOTALE FONDO 2021</b>	<b>235.265,73</b>
	<b>Importi non soggetti al limite</b>	<b>88.477,71</b>
		<b>146.788,02</b>

**LIMITE FONDO 2016** **143.525,00**

<b>Riduzione per superamento limite 2016</b>	<b>3.263,02</b>
<b>FONDO (parte stabile + variabile)</b>	<b>232.002,71</b>

<b>IPOTESI Schema distribuzione FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021</b>		
<b>FONTE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Valore</b>
<i>Art. 68 comma 1</i>	Indennità di comparto - Quota a carico del fondo	31.000,00
<i>Art. 68 comma 1</i>	Differenziali Progressioni economiche orizzontali	56.000,00
<i>Art. 68 comma 2 lett.. d)</i>	Indennità di turno	13.500,00
<i>Art. 70-bis c. 1 lett.. b)</i>	Indennità di rischio	500,00
<i>Art. 70-bis c. 1 lett.. c)</i>	Indennità maneggio valori	750,00
<i>Art. 56-quinquies c. 1)</i>	Personale polizia che svolge servizio esterno	2.160,00
<i>Art. 70-quinquies c. 2 lett.. b)</i>	Indennità URP e Archivistici informatici	750,00
<i>Art. 70-quinquies c. 2 lett.. a)</i>	Indennità Ufficiali di Stato civile e anagrafe (300x5)	1.500,00
<i>Art. 7, comma 4 lett. w)</i>	Indennità di funzione Polizia Locale	2.800,00
<i>Art. 70-quinquies c. 1</i>	Indennità per specifiche responsabilità	7.300,00
<i>Art. 68 comma 2 lett.. b)</i>	Fondo incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi di cui 30% performance organizzativa e 70% individuale	46.952,29
<i>Art. 7 comma 4 lett. C</i>	Progressioni economiche orizzontali	8.490,42
<i>Art. 68 comma 2 lett.. h)</i>	compenso ai messi notificatori	300,00
<i>Art. 68 comma 2 lett. g)</i>	Indennità per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 e da altre disposizioni di legge	57.000,00
<i>Art. 70-ter</i>	Compensi per indagini statistiche (ISTAT) - censimento permanente	3.000,00
	<b>TOTALE DISTRIBUZIONE FONDO</b>	<b>232.002,71</b>